

TITOLO I

Gli Associati

- 1.** L'iscrizione dell'associato alla Federazione Italiana Cuochi (di seguito anche F.I.C.) avviene attraverso le rispettive associazioni Provinciali, Territoriali o Estere che rappresentano la FIC sul territorio di loro competenza ed è sottendente per l'associato l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari della F.I.C e delle rispettive associazioni Provinciali, Territoriali o Estere nelle quali si è iscritto.
- 2.** L'iscrizione dell'associato è annuale. Si espleta attraverso l'associazione provinciale, territoriale o Estera nella quale egli abbia la sua residenza o la sede di lavoro, attraverso apposita domanda di adesione nel quale sono riportati i dati personali dell'associato, l'indirizzo, un recapito telefonico, la posta elettronica e il Codice Fiscale dell'associato. La scheda di registrazione attraverso la piattaforma online conterrà i consensi al trattamento dei dati personali, secondo gli articoli di legge destinati alla loro tutela ed alla tutela della privacy.
- 3.** L'associato può essere iscritto come socio effettivo in un'unica associazione provinciale, territoriale o Estera: quella di residenza, dimora, domicilio o luogo di lavoro. Tuttavia essi potranno essere iscritti anche in altre associazioni provinciali federate ma soltanto in qualità di soci Sostenitori o Onorari. La partecipazione attiva con diritto di voto potrà essere esercitata solo là dove l'associato risulta essere iscritto in qualità di socio effettivo, a norma dell'art. 7 dello statuto nazionale.
- 4.** L'associato, al momento dell'iscrizione, attraverso un codice personale generato dal sistema confermerà i propri dati personali e l'autorizzazione al trattamento. In seguito riceverà la tessera che gli consentirà di accedere annualmente ai servizi che l'associazione provinciale e la federazione stessa metteranno a sua disposizione.
- 5.** La F.I.C. prevede, per le associazioni e gli associati dei territori, anche un servizio di iscrizione on Line sul proprio sito attraverso il quale gli iscritti verranno accreditati all'associazione di competenza.
- 6.** La quota di iscrizione per il tesseramento o il rinnovo della tessera annuale viene così quantificata e diversificata secondo categorie di socio: quella destinata alla F.I.C. per singolo associato è stabilita annualmente dall'Assemblea Nazionale dei Delegati e distinta secondo la categoria di socio. Quelle destinate alle associazioni provinciali e alle rispettive Unioni Regionali, nonché alle Associazioni o Delegazioni Estere sono stabilite dalle rispettive assemblee annualmente e diversificate per categoria di socio. La somma delle distinte quote di spettanza costituisce la tariffa generale di Tesseramento.
- 7.** La quota di iscrizione richiesta dalla federazione è analoga per le categorie di soci Professionisti, Sostenitori e Soci Onorari Iscritti dalla Provincia, diversificata per i soci Allievi e quelli Esteri.
- 8.** Le modalità di versamento della quota sociale annuale che il socio è tenuto a versare possono prevedere le seguenti modalità di pagamento: versamento diretto all'associazione di appartenenza previo rilascio di ricevuta interna, bonifico bancario o postale, vaglia postale, assegno bancario o postale e tutte le altre forme di versamento utilizzabili che comportino comunque tracciabilità dell'avvenuto versamento.
- 9.** La domanda di Ammissione di un aspirante associato, di pertinenza dell'associazione Provinciale, Territoriale o Estera, potrà essere respinta dai rispettivi Consigli, nel rispetto delle norme di democraticità previste dal Codice Civile Libro I, soltanto nel caso in cui non si ravvisino effettivamente nella persona le caratteristiche previste dallo Statuto, secondo le attribuzioni delle distinte categorie di socio ai sensi degli artt. 5 - 6 - 7 dello Statuto F.I.C. Tale rilievo potrà essere avanzato anche dalla Segreteria Nazionale ove essa riscontrasse difformità rispetto all'iscrizione di un associato con lo Statuto e con i propri regolamenti. L'aspirante associato, ove ritenesse incongrua l'eventuale decisione potrà rivolgersi al Collegio Arbitrale secondo le procedure previste all'Art. 29 dello Statuto.

10. Cessazione della qualità di Soci:

- a. Lo stato di associato si perde automaticamente attraverso la non corresponsione del versamento della quota associativa nell'anno corrente e può essere ripristinato nell'anno successivo.
- b. La cessazione del socio è invece da considerarsi permanente se deliberata attraverso provvedimento di indegnità secondo l'iter previsto dall'art. 9 commi c) e d) dello Statuto

TITOLO II

Le Associazioni

11. Le Associazioni federate si suddividono in: Associazioni Provinciali; Associazioni Territoriali (solo quelle già iscritte alla data d'approvazione dello Statuto Sociale); Unioni Regionali; Associazioni Estere.

12. La costituzione di un'Associazione Provinciale e/o Estera, nel territorio in cui non sia presente un'associazione federata, deve essere conforme ai requisiti previsti nell'Art. 8 comma 2 dello Statuto. Le Associazioni Provinciali prevedono in fase di costituzione che almeno la metà degli iscritti debba essere composta da Soci Effettivi Professionisti. Le Associazioni Estere, in fase di costituzione, devono avere un numero di iscritti di almeno 25 soci Effettivi Professionisti.

13. Ove si ravvisi la necessità di costituire una nuova Associazione Provinciale o Estera i soci fondatori debbono riunirsi e provvedere a designare pro tempore un Presidente dell'assemblea, il quale a sua volta designerà un altro membro alle funzioni di Segretario.

Nel verbale della riunione devono essere annotate le generalità dei presenti gli scopi che l'associazione si propone, nonché tutti gli elementi essenziali che saranno parte integrante del successivo atto costitutivo ovvero la denominazione, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al Presidente, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dallo Statuto per la costituzione delle Associazioni federate, ed ogni altra notizia che sia idonea a identificare la costituenda associazione.

14. Tale verbale per la preliminare costituzione della nuova associazione, sottoscritto da tutti i presenti e accompagnato da una *richiesta scritta di NULLA OSTA a firma del Presidente Regionale di pertinenza*, dovrà pervenire alla Segreteria Nazionale per essere sottoposta nella prima occasione utile alla Presidenza F.I.C. e, nel caso di associazioni estere, nella prima seduta utile del Consiglio Nazionale.

REGISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E ADESIONE ALLA FIC

15. L'ufficio di Presidenza, attraverso la verifica delle condizioni presenti nello statuto e nei regolamenti, sentito il parere del Presidente Regionale, rilascerà opportuno NULLA OSTA e autorizzerà la costituzione della Nuova Associazione Aderente.

REGISTRAZIONE

Perché l'Associazione si costituisca e possa diventare destinataria di diritti e obblighi nei confronti degli associati e dei soggetti terzi sarà necessario:

- a) Predisporre n. 3 copie autentiche dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto.
- b) Compilare la richiesta di registrazione dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto.
- c) Predisporre il modello di pagamento F23 (versamento imposta di registro e diritti).
- d) Munirsi delle marche da bollo necessarie in base alle indicazioni ricevute dagli uffici preposti. e) Richiedere l'attribuzione del codice fiscale o della partita iva

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA REGISTRAZIONE

Successivamente alla registrazione l'Associazione dovrà:

- f)** Convocare la 1° Assemblea e provvedere all'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.
- g)** Eseguire il primo tesseramento e istituire il libro dei soci.
- h)** Se non è stato formulato in un momento antecedente alla registrazione, predisporre lo Statuto anche in forma breve, ovvero richiamando integralmente lo Statuto nazionale in tutte le parti in cui non sia necessaria una disciplina specifica per la nuova Associazione.

ADESIONE ALLA F.I.C.

- i)** Accertata la sussistenza dei requisiti istituzionali, amministrativi e il numero minimo di iscritti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, l'Associazione deve far pervenire una copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto alla Segreteria Generale F.I.C.
- j)** Nei rispettivi Atti costitutivi e/o Statuti deve essere indicata chiaramente la previsione di ***ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI***. Tale disposizione si intende valida anche nel caso di costituzione di un'associazione Estera.
- k)** Nel caso di costituzione di un'associazione sul territorio estero la richiesta di nulla osta dovrà essere sottoposta al Consiglio Nazionale che, verificati i suddetti requisiti delibererà la concessione del Nulla Osta per la costituzione. La richiesta dovrà essere corredata da una bozza dell'Atto costitutivo e dello Statuto della nascente Associazione al fine di verificare che le previsioni siano coerenti con quanto disposto nello Statuto nazionale e con le norme di registrazione legale del paese di provenienza, come indicato nell'art. 8 comma 3 dello Statuto; e da una bozza del programma delle attività che si vogliono realizzare nella Nazione di appartenenza.
- l)** La Segreteria Generale F.I.C. verificherà la sussistenza del numero minimo di iscritti ai sensi dell'art. 8 comma 2 esaminando l'elenco degli associati pervenuto in fase di tesseramento con indicazione delle generalità e degli indirizzi dei 25 o più soci esteri.
- m)** Il proposito di costituzione di un'associazione provinciale o estera si intende abbandonato ove l'espletamento delle procedure inerenti la registrazione e la nomina degli organi istituzionali non siano intervenute nel termine di 90 giorni dal rilascio del Nulla Osta.

ESTROMISSIONE DI ASSOCIAZIONI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI.

16. La qualità di "Associazione Federata" si perde per:

- a.** Mancanza dei requisiti necessari al momento della costituzione dell'associazione provinciale, regionale o estera federata e previsti dallo Statuto nazionale all'articolo 8 (riconoscimento legale, numero minimo di iscritti);
- b.** Inadempimento agli obblighi relativi all'organizzazione e alla partecipazione attiva e democratica sia all'interno dell'Associazione che nei rapporti con la F.I.C., conformemente alle previsioni di cui allo Statuto.
- c.** Mancato versamento delle quote associative entro i termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale.
- d.** In caso di mancata organizzazione da parte dell'associazione provinciale di almeno 2 corsi annuali di formazione per i Soci Effettivi Professionisti.

Realizzandosi una delle suindicate condizioni, il Presidente dell'Associazione dovrà predisporre in favore del Presidente regionale e del Presidente nazionale, una relazione nella quale siano indicate in maniera puntuale le circostanze impeditive al mantenimento in vita dell'Associazione.

Fatte le opportune valutazioni in ordine all'opportunità di mantenere in vita l'Associazione, è data facoltà al Presidente regionale di porre in essere tutte le attività necessarie per rimuovere ogni causa ostativa al fine di ripristinare entro il termine massimo di un anno, la normale attività associativa anche in assenza del numero minimo degli iscritti.

Esperiti tali tentativi nel periodo di proroga o verificato il mancato intervento della dirigenza regionale, l'ufficio di presidenza F.I.C. iscrive nell'O.D.G. del primo Consiglio nazionale utile, la proposta di decadenza del riconoscimento dell'associazione per mancanza dei requisiti essenziali e nel contempo avvia l'eventuale confluenza dei soci regolarmente iscritti all'interno dell'associazione provinciale più vicina.

Sulla proposta di decadenza di un'associazione da "associazione federata" delibera irrevocabilmente il Consiglio nazionale.

TITOLO III

Svolgimento lavori nell'Assemblea Nazionale dei Delegati

17. L'Assemblea Nazionale dei Delegati F.I.C. dovrà svolgersi entro il mese di Aprile.

18. Il Documento di Convocazione dell'Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria e straordinaria, dovrà specificare con chiarezza:

- a) La data, l'orario e il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea sia in 1° che in 2° convocazione.
 - b) L'Ordine del Giorno previsto per la discussione, con indicazione dei punti obbligatori previsti all'art. 17 dello Statuto e oggetto di discussione.
 - c) Indicazioni per poter reperire e consultare i documenti istituzionali (es Verbali di Giunta, Consiglio ecc.) e amministrativi (es Bilancio anno in corso, Relazione dei Revisori ecc.) oggetto di approvazione.
 - d) L'informazione su eventuali condizioni ostative che determinano l'esclusione delle associazioni provinciali, regionali o estere alla partecipazione all'Assemblea con conseguente veto al diritto di voto delle stesse (quale ad esempio la violazione delle previsioni di cui all'art. 12 dello Statuto).
 - e) Le direttive alle quali le stesse Associazioni e Unioni regionali devono aver ottemperato per la regolare partecipazione dei loro delegati in assemblea (art 13 e 14 Statuto).
 - f) L'indicazione di far pervenire alla Segreteria nazionale FIC, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea nazionale dei delegati, copia del verbale (tramite mail o Fax) dell'Assemblea dei Delegati delle Unioni Regionali, dalle quali dovrà evincersi chiaramente il regolare svolgimento dei lavori, ivi compreso l'elezione dei delegati per l'Assemblea Nazionale. Ciò al fine di operare una verifica utile allo snellimento delle procedure di accreditamento per i lavori assembleari.
 - g) L'indicazione che ogni delegato presente non può disporre di un numero superiore a tre deleghe, secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto.
 - h) Un apposito modulo con lo schema d'attribuzione del numero dei delegati assegnati alla Regione, in base al computo dei propri associati nell'anno di riferimento, e un esempio di fac-simile utilizzabile per le deleghe regionali da presentare al Collegio Verifica Poteri Nazionale.
- L'avviso di convocazione dell'assemblea Nazionale dei delegati in seduta Ordinaria e Straordinaria dovrà essere reso pubblico nei tempi, nelle forme e nei modi indicati all'art 14 dello Statuto il quale prevede anche i tempi e le modalità di convocazione delle Assemblee delle Associazioni Provinciali, Territoriali, Estere e delle Unioni Regionali.

19. L'avviso di convocazione dovrà essere seguito in tempi congrui da:

- a) La documentazione relativa a resoconti informativi e/o questioni oggetto di delibera.
- b) Una bozza delle proposte la cui complessità richieda un'analisi preventiva prima dell'esame in Assemblea.
- c) Il consuntivo d'esercizio economico/finanziario e la documentazione necessaria al suo esame.

IL COLLEGIO DI VERIFICA POTERI

20. Il Collegio di Verifica Poteri deve essere composto da almeno tre membri designati prima dell'inizio dell'Assemblea preferibilmente fra i delegati appartenenti alle distinte aree nazionali (nord, centro, sud).

21. Il Collegio di Verifica Poteri svolge nell'Assemblea la funzione preliminare di accertamento e verifica dell'identità dei delegati presenti e del numero di deleghe delle quali dispongono, anche attraverso verifiche a campione sul tesseramento attraverso richiesta della tessera.

Accerta altresì che la partecipazione delle Unioni Regionali sia regolare, prendendo visione della Convocazione dell'Assemblea Regionale in cui sia prevista, tra le voci sui cui deliberare, anche la "nomina dei Delegati Regionali all'Assemblea Nazionale" nonché del Verbale dell'Assemblea Regionale ove siano presenti le nomine esplicitamente elencate dei Delegati Regionali per l'Assemblea della F.I.C.

22. In caso di mancata consegna di questi documenti al Collegio Verifica Poteri, l'Unione Regionale, per il tramite dei propri delegati presenti, non potrà prendere parte ai lavori dell'Assemblea essendo esclusa espressamente ogni possibilità di successiva ratifica del loro operato.

23. Il Collegio redige apposito verbale di accertamento del quorum e una scheda nella quale vengono elencati per Regione il numero dei delegati intervenuti (presenti o per delega) e di conseguenza il numero totale dei delegati che formano il quorum degli aventi diritto.

Il verbale e la scheda, firmati da ogni membro del Collegio deve essere consegnato al Segretario e allegato al Verbale d'Assemblea.

24. Il Collegio distribuirà a ciascun delegato presente, del quale sia stata accertata l'identità e la legittimità dei poteri, i talloncini nominativi di voto sui quali sarà riportato in evidenza il numero di voti che ciascun delegato potrà esprimere (da 1 a 4).

Successivamente, al momento di ciascuna votazione, conteggerà il numero effettivo dei voti espressi affinché sia riportato sul Verbale dell'Assemblea.

LA DISCUSSIONE E LA DELIBERAZIONE SUI PUNTI ALL'O.D.G.

25. La discussione dei punti all'ordine del giorno dovrà condursi secondo tali passaggi:

a) L'esame dell'eventuale documentazione e l'esposizione analitica della proposta da parte del Presidente dell'Assemblea.

b) Gli interventi dei delegati o del portavoce delle Unioni regionali che abbiano chiesto la parola e il cui intervento dovrà svolgersi nei tempi indicati dal Presidente dell'Assemblea.

c) La sintesi della proposta da parte del Presidente dell'Assemblea in relazione al testo e agli interventi, affinché possa essere messa ai voti.

d) La richiesta di riportare nel verbale eventuali dichiarazioni di voto su punti di particolare importanza.

e) La votazione della proposta.

f) La deliberazione della proposta o il suo respingimento.

g) L'annotazione sul Verbale con indicazione dei voti espressi.

26. Il Verbale d'Assemblea deve contenere:

a. Una breve sintesi e una contestuale e sommaria disamina della proposta o delle questioni oggetto dell'o.d.g.

b. Il cognome dei delegati intervenuti.

c. Eventuali richieste sulle dichiarazioni di voto da mettere a verbale.

d. Il testo dettagliato della proposta o della questione su cui deliberare e l'esito della votazione.

e. Annotazione dell'intervenuta delibera.

LE RELAZIONI ISTITUZIONALI IN ASSEMBLEA

27. La relazione del Presidente ha carattere informativo, politico e programmatico e analizza lo stato delle attività poste in essere dall'ente, al fine di verificare la realizzazione e i risultati dei progetti precedentemente programmati e la fattibilità di progetti futuri in un'ottica di continuità e di crescita.

28. Le relazioni rese all'Assemblea dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva ed eventualmente dai vari Compartimenti o Dipartimenti, devono contenere informazioni sintetiche dell'attività già compiuta o in fase di attuazione, con indicazione delle delibere assunte da ciascun organo sulle varie questioni trattate.

29. La relazione del Tesoriere ha lo scopo di illustrare all'Assemblea la situazione economico/finanziaria complessiva dell'ente riferendo sullo stato dei conti di cassa e banca, nonché sull'andamento e gestione amministrativa dell'ente.

30. La relazione dei Sindaci Revisori ha ad oggetto la verifica della regolarità della gestione amministrativa dell'ente. Questi non hanno nessun potere per dare un indirizzo alle scelte economiche fatte dall'ente, ma possono portare all'attenzione dell'Assemblea, gli investimenti che hanno maggiormente inciso sull'andamento del conto economico.

Resta fermo il loro obbligo di legge di segnalare eventuali inadempienze o irregolarità amministrative rilevate.

31. La relazione del Collegio Arbitrale deve rendere note all'Assemblea tutte le questioni di conflitto di cui è stato investito dagli associati e rientrati nella propria competenza, nonché dei pareri adottati per la soluzione delle predette controversie.

32. La relazione dei Sindaci Revisori deve essere allegata al Verbale d'assemblea, così come il bilancio consuntivo dell'ente.

TITOLO IV

Elezioni nell'Assemblea dei Delegati e delle altre Assemblee

33.a I candidati alla carica istituzionale di Presidente della F.I.C. dovranno presentare la propria candidatura e il proprio programma entro e non oltre 50 gg dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, riunita allo scopo di procedere all'elezione della nuove cariche direttive.

33.b I candidati alla carica istituzionale di Presidente delle Unioni Regionali e delle Associazioni Provinciali dovranno presentare la propria candidatura e il proprio programma entro e non oltre 25 giorni le prime ed entro e non oltre 15 giorni le seconde, dalla data di convocazione dell'Assemblea, riunita allo scopo di procedere all'elezione delle nuove cariche direttive.

Allo scopo di armonizzare il funzionamento dell'intera compagine federativa, sia le Unioni Regionali che le Associazioni Provinciali dovranno prevedere tale prassi operativa nei propri Regolamenti.

34. La proposta di candidatura deve contenere:

- I dati anagrafici e un breve curriculum del candidato;
- Le cariche e i mandati maturati all'interno della Federazione;
- Un programma elettorale redatto sinteticamente in più punti.
- A discrezione del candidato, anche l'eventuale indicazione di coloro che vorrebbe designare alle cariche che, per Statuto, vengono conferite su proposta del Presidente e successiva deliberazione da parte dell'Assemblea o del Consiglio.

35. La votazione per l'elezione del Presidente, regolata all'art. 16 dello Statuto, avviene a scrutinio segreto su apposite schede vidimate dalla Commissione elettorale o dal Collegio verifica poteri. La stessa Commissione si occuperà dello scrutinio delle schede e dell'annotazione dei voti su appositi moduli.

36. Le schede contenenti più di una preferenza sui nominativi proposti, saranno dichiarate nulle dalla Commissione.

37. Il candidato alla presidenza che avrà totalizzato il maggior numero di voti espressi sarà nominato Presidente. A parità di voti prevarrà il candidato con una maggiore anzianità di iscrizione alla F.I.C.

TITOLO V

Svolgimento dei lavori di Giunta Esecutiva F.I.C.

38. Le sedute della Giunta Esecutiva sono convocate da Presidente o, in sua assenza, dal Vicario, ogni qualvolta lo si reputi opportuno. Il Presidente o il suo Vicario sono tenuti a convocare la giunta attraverso lettera raccomandata o comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione,

spedita almeno entro 7 giorni dalla data stabilita per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'o.d.g. dei lavori, il luogo, la data e l'ora di riunione.

39. Il verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali dichiarazioni di cui sia richiesta esplicita menzione; viene approvato seduta stante e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. La trascrizione sui registri ufficiali dei verbali e la compilazione delle delibere viene curata dal Segretario Generale e controfirmata dal Presidente.

40. L'azione della Giunta è coordinata e disciplinata nel suo svolgimento dal Presidente, il quale può assegnare ai suoi membri, a professionisti esterni o a responsabili di compartimenti o Dipartimenti F.I.C. compiti e funzioni volti all'esecuzione delle delibere adottate.

41. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Presidente Vicario, i quali concordano con gli altri membri modalità e tempi di intervento e formulano le tesi riassuntive da sottoporre a votazione.

TITOLO VI

Il Segretario Generale e Il Tesoriere

42. Il Segretario Generale è il responsabile dell'ufficio di segreteria. Nell'ambito delle funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuva il Presidente in tutte le attività istituzionali e svolge i compiti connessi con la tenuta anagrafica degli associati e delle Associazioni federate, nonché degli organigrammi dirigenziali. Provvede al tesseramento e cura la comunicazione con le Associazioni e, all'interno della Federazione, fra i suoi stessi organi istituzionali. Ove occorra, d'intesa con il Tesoriere, provvede anche alla corrispondenza e alla gestione della documentazione amministrativa. Dispone le direttive per l'esecuzione degli adempimenti previsti nell'Atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento della Federazione.

Predisporre le relazioni della segreteria per il Consiglio e per l'Assemblea.

43. Il Tesoriere svolge compiti connessi alla organizzazione amministrativa e contabile dell'ente, tenendo informata la Giunta e il Consiglio; cura, congiuntamente alla segreteria, la corrispondenza contabile e sovrintende alla situazione dei pagamenti e degli altri contributi dovuti in entrata ed in uscita. Predisporre, congiuntamente al Presidente, i pagamenti. Predisporre insieme al Consiglio Nazionale i bilanci da sottoporre ad approvazione e le relazioni sulla tenuta contabile da sottoporre alla Giunta, al Consiglio ed all'Assemblea.

TITOLO VII

Il Consiglio Nazionale

44. La Segreteria Nazionale ogni 4 anni, nel momento in cui deve rinnovarsi il Consiglio, verifica che il numero dei consiglieri da nominare in seno alle Unioni Regionali sia rispondente ai criteri previsti dall'art. 20 (ovvero in base al numero complessivo di associati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente nelle liste associative delle rispettive Unioni Regionali o Associazioni Estere).

45. Il numero dei Consiglieri Nazionali è di uno ogni 500 iscritti tra gli associati effettivi delle Unioni Regionali e di uno ogni 250 iscritti per Nazione per le Associazioni Estere. Fanno parte di diritto del Consiglio i Presidenti Regionali e i Presidenti delle Associazioni Estere rientranti nei criteri sopra riportati, fatta salva la rappresentanza delle Associazioni Estere alle quali è già riconosciuto un membro in Consiglio alla data di approvazione del presente statuto (Brasile, Belgio, Francia e Germania).

Le Unioni regionali nelle quali il numero di iscritti delle Associazioni risulti inferiore ai 500 soci, hanno comunque diritto di essere rappresentate nel Consiglio dal Presidente regionale.

VOTAZIONI DEI CONSIGLIERI

46. Le Assemblee Regionali attraverso i propri delegati, in tempo congruo, procedono a scrutinio segreto ad eleggere i propri Consiglieri Nazionali.

47. Ogni scheda dovrà contenere un numero di voti o di candidati nominati – secondo la modalità di votazione - non superiore a quello dei rappresentanti spettanti; in caso contrario la scheda è nulla (es. se l'associazione ha diritto ad un numero complessivo di 3 consiglieri nazionali, la scheda potrà anche recare 5 candidati ma dovrà contenere l'espressione di solo 3 preferenze su quei nominativi, pena l'annullamento della stessa, oppure potrà contenere soltanto 3 nominativi scelti da una lista recante più candidati e proposta all'assemblea).

48. Terminata la votazione ed effettuato lo spoglio, il risultato di quest'ultimo viene riportato nel verbale d'assemblea da consegnare alla Segreteria Nazionale; verbale nel quale saranno trascritti i nominativi dei candidati che hanno ottenuto voti in ordine decrescente, con il numero delle rispettive preferenze e la chiara indicazione dei candidati eletti. A parità di voto risulterà eletto il candidato con una maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.

49. Tale verbale dovrà pervenire alla segreteria nazionale, firmato dal Presidente delle Unioni Regionali o delle Associazioni Estere in carica, entro un massimo di 12 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, la quale, ratificherà i nominativi dei consiglieri eletti.

50. La Segreteria Nazionale verificherà attraverso il verbale le modalità e regolarità dell'elezione dei Consiglieri Nazionali secondo quanto previsto dallo statuto all'art 20.

TITOLO VIII

Svolgimento dei lavori del Consiglio Nazionale

51. Il Consiglio Nazionale neo-eletto, nella sua prima seduta, su indicazione del Presidente, procede a nominare i Vice-Presidenti di area, il Segretario Generale ed a ratificare i componenti della Giunta Esecutiva e dei dipartimenti.

52. Il Consiglio Nazionale nomina altresì eventuali commissioni permanenti o transitorie e, su indicazione del Presidente, i membri dei Compartimenti ad eccezione di quelli nel cui regolamento è prevista una forma elettiva diretta dei candidati.

53. Il Consiglio sovrintende e regola tutti i rapporti intercorrenti fra la Federazione e i vari compartimenti della F.I.C, e stabilisce le linee guida e di indirizzo dell'attività dei suddetti Compartimenti.

Sia la Giunta esecutiva che i suindicati Compartimenti, devono riferire al Consiglio Nazionale in merito alle iniziative assunte e ai programmi di gestione, nonché in merito a tutte le questioni di natura finanziaria.

54. Il corpo delle delibere del Consiglio viene letto e confermato seduta stante. Il verbale è redatto con cura secondo le modalità previste dagli artt. 25 e 26 del Regolamento.

55. Qualora le deliberazioni della precedente Assemblea Nazionale non siano state eseguite senza giustificato motivo nei termini stabiliti, il Consiglio ne riferisce nella propria relazione annuale in sede di Assemblea.

56. I Consiglieri Nazionali, oltre a partecipare ai lavori del Consiglio, sono tenuti ad informare dell'esito degli stessi le Associazioni Provinciali o Territoriali, le Unioni Regionali o le Associazioni Estere di appartenenza, partecipando a scopo consultivo ai loro Consigli ed Assemblee.

LE COMMISSIONI

57. Quando il Consiglio Nazionale è investito da questioni che presentano particolare difficoltà e che necessitano di una conoscenza tecnica specifica che esorbita dalla sua cognizione, può istituire delle apposite Commissioni composte da Dirigenti o associati F.I.C. con specifiche competenze nelle materie da vagliare o, in assenza, da professionisti esterni.

58. Le Commissioni ad oggetto istituzionale saranno presiedute dal Presidente della Federazione o da un suo delegato designato.

59. Nella prima riunione, ogni Commissione ratifica o nomina il proprio Presidente e un Segretario preposto alla redazione dei verbali. È compito del Segretario, su indicazione del presidente, convocare la Commissione ogni volta in cui si renda necessario, dandone preavviso ai membri che la compongono almeno 10 giorni prima della data fissata.

60. Ogni Commissione prende atto dei compiti ad essa assegnati e predispone il lavoro nell'ambito della materia ad essa demandata. Le commissioni sono organi tecnici che perseguono specifiche finalità ed, ove richiesto, esprimono pareri su quesiti di loro competenza proposti dal Presidente Nazionale, dalla Giunta esecutiva, dal Consiglio Nazionale o interrogazioni pervenute attraverso le Unioni Regionali. Il Presidente di ciascuna Commissione riferisce sui lavori compiuti all'organo preposto.

61. Le Commissioni decadono con la fine del mandato del Consiglio Nazionale, salvo nei casi in cui si reputi necessario completare i lavori per cui era stata istituita, ma solo quando il nuovo Consiglio Nazionale nella sua prima seduta la autorizzi espressamente in tal senso.

TITOLO IX

Le Unioni Regionali

62. Sotto il profilo associativo la FIC ripartisce il territorio italiano in circoscrizioni coincidenti con le Aree Regionali, ove hanno sede le varie Associazioni Provinciali e/o Territoriali, che a loro volta costituiscono le Unioni Regionali.

63. Le Unioni Regionali sono gli organi amministrativi di collegamento e coordinamento delle Associazioni presenti in ciascuna Regione e attraverso la nomina dei propri delegati, costituiscono il raccordo per la loro partecipazione attiva alla vita istituzionale della Federazione Italiana Cuochi.

64. Le Unioni Regionali stabiliscono una propria sede istituzionale e ogni documento sensibile deve essere conservato presso la sede ufficiale e consultabile da tutti i soci che ne facciano richiesta.

65. Le Unioni Regionali svolgono la propria azione amministrativa e direttiva attraverso i seguenti organi:

- a) Il Consiglio Regionale, al quale di diritto appartengono i Presidenti delle varie associazioni presenti sul territorio regionale;
- b) l'Assemblea Regionale dei delegati, la quale, secondo opportunità, può essere convocata anche in sedi provinciali differenti dalla sede istituzionale dell'Unione.

66. Le competenze attribuite alle Unioni Regionali sono:

- a) Conformemente alle previsioni dello Statuto e del Regolamento nazionale, deliberare le norme che regolamentano il loro funzionamento, sia in relazione all'attività da compiersi nei confronti della Federazione che in relazione all'attività da compiersi nei confronti delle proprie Associazioni.
- b) La promozione della creazioni di nuove Associazioni provinciali sul territorio di competenza di ciascuna Unione Regionale;
- c) La creazione di condizioni che garantiscano il coordinamento e l'armonizzazione dell'attività di tutte le Associazioni presenti sul territorio regionale;
- d) L'esame e la disponibilità a rendere motivati pareri ove richiesti, per la fondazione di nuove associazioni sui loro territori.
- e) L'ideazione e la programmazione di manifestazioni o iniziative a carattere regionale o interregionale, da proporre alle proprie Associazioni e alla FIC.
- f) L'organizzazione di eventi formativi periodici per tutte le Associazioni presenti sul territorio;
- g) Agevolare e sostenere l'opera e l'azione dei vari Presidenti provinciali e territoriali, nonché il controllo dell'attività istituzionale delle stesse Associazioni, monitorando eventuali inattività da parte di queste e dandone notizia agli Organi direttivi nazionali.
- h) Informare tempestivamente la F.I.C. di tutte le variazioni anagrafiche e amministrative verificatesi all'interno dei propri organi e degli organi amministrativi delle proprie associazioni.
- i) Determinare in Assemblea Regionale, su proposta del Presidente regionale, l'ammontare della quota dovuta all'Unione regionale per il proprio funzionamento e nominare i delegati per l'Assemblea Nazionale secondo le norme previste dall'art. 12 dello Statuto nazionale.

67. Il Presidente Regionale è il rappresentante della FIC sul territorio della Regione e a tale scopo deve:

- a) Espletare funzioni di coordinamento, organizzazione e controllo presso le varie Associazioni provinciali e territoriali sollecitando queste ad un'azione concertata e armonica;
 - b) Presiedere il Consiglio Regionale e l'Assemblea regionale dei delegati;
 - c) Sovrintendere alla costituzione di nuove Associazioni provinciali o alla loro decadenza;
 - d) Verificare la corretta applicazione delle norme presenti nello Statuto nazionale, soprattutto nelle modalità, nei tempi e nello svolgimento degli adempimenti istituzionali delle rispettive Associazioni Provinciali e territoriali.
 - e) Istituire un'Agenda Regionale sulla quale devono essere annotate, su comunicazione delle stesse Associazioni Provinciali e Territoriali, le attività istituzionali e le iniziative associative nei territori di loro pertinenza e sulla quale annota le visite effettuate presso le sedi associative provinciali e territoriali tenendo costantemente informati gli organi nazionali sulle attività che impegnano le Associazioni della Regione.
- Le attività annotate sull'Agenda Regionale daranno la possibilità alla FIC, di valutare l'opportunità di assegnare premi e/o riconoscimenti alle diverse Associazioni per la loro attività sul territorio nonché alla stessa Unione Regionale.
- f) Il Presidente Regionale deve tenere aggiornata la suddetta agenda in modo da poterla esibire su richiesta ai Dirigenti Nazionali o al Presidente Nazionale che si recano in visita nella Regione.

TITOLO X

Il Collegio dei Sindaci Revisori

68. L'Assemblea ogni 4 anni elegge il Collegio dei Sindaci Revisori con i requisiti e nel numero fissato dall'art. 28 dello Statuto.

69. Il Collegio può essere convocato dal Presidente del Collegio senza particolari formalità per lo svolgimento dei compiti previsti all'art 28 dello Statuto o in caso di particolari necessità.

70. I membri eletti che non abbiano partecipato a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza si realizza altresì per rinuncia, per impedimento o per sopravvenuta incompatibilità. Il Presidente nazionale, constatata l'avvenuta decadenza e coadiuvato dalla segreteria nazionale, provvede alla sostituzione del membro decaduto con la nomina del primo dei non eletti previsti.

71. Ove, nell'intervallo fra due sessioni di Assemblea venga meno il numero minimo dei 3 membri previsti dallo Statuto, il Presidente Nazionale deve indire elezioni suppletive da svolgersi nella successiva Assemblea per la nomina dei nuovi componenti del Collegio.

TITOLO XI

La Gestione Patrimoniale e Finanziaria

72. La conservazione e l'amministrazione del patrimonio intangibile della F.I.C. sono affidate, attraverso l'azione del Presidente Nazionale, del Tesoriere, del Presidente Vicario e dei Vice Presidenti di Area, alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, in modo pertinente rispetto alle competenze e alle funzioni attribuite a questi organi dallo Statuto.

73. La gestione del patrimonio deve essere esercitata secondo i principi di corretta amministrazione. La tenuta della contabilità deve seguire i criteri della legislazione italiana e risultare sui libri obbligatori previsti e vidimati nei modi di legge.

74. L'organizzazione amministrativa e contabile, nonché la gestione di eventuali fondi comuni, è affidata al Tesoriere che cura anche, congiuntamente con la segreteria e il Presidente, la corrispondenza contabile.

75. Il Bilancio di previsione deve contenere l'indicazione delle entrate e delle uscite suddivise per titoli di spesa.

76. Gli orientamenti di gestione e le spese necessarie per il funzionamento dell'ente, della segreteria nazionale e di tutti i suoi Organi, nonché le risorse straordinarie concernenti capitoli di spesa destinate a particolari attività, vengono deliberate annualmente dal Consiglio Nazionale e, attuate su sua delega, dalla Giunta Esecutiva.

77. Su mandato del Consiglio, la Giunta Esecutiva fissa le misure di eventuali rimborsi che il Tesoriere, sentito il Presidente, effettua a presentazione dei documenti giustificativi di spesa.

78. Su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori, il Tesoriere esibisce tutta la documentazione contabile per il riscontro della rispondenza degli introiti e delle spese con i titoli e i capitoli indicati dal bilancio.

79. Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo collegiale di controllo formale della gestione patrimoniale/finanziaria della FIC. Svolge la sua attività in sessioni collegiali quando lo reputi opportuno.

80. Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla la regolare tenuta dei libri contabili ed esamina i documenti giustificativi di spesa. Controlla la rispondenza del bilancio consuntivo e del conto di gestione secondo le risultanze dei libri e delle scritture contabili. Accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli. Riferisce all'Assemblea Nazionale sulla correttezza formale della gestione patrimoniale e finanziaria svolta nell'anno precedente.

81. Almeno 15 giorni prima della Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale mette a disposizione del Collegio dei Revisori, per il suo esame definitivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.

TITOLO XII

Utilizzo del Marchio FIC

82. L'utilizzo del marchio FIC è ammesso esclusivamente alle associazioni regionali, provinciali ed estere per finalità istituzionali.

83. L'utilizzo è vietato in maniera tassativa ai singoli soci.

84. Le Unioni Regionali, le Associazioni provinciali e quelle estere possono utilizzare il marchio FIC unicamente in associazione al proprio marchio distintivo (nell'impiego consentito, l'Associazione provinciale ha obbligo di affiancare a quello FIC il marchio dell'Unione Regionale d'appartenenza).

85. E' fatto veto assoluto alle Unioni Regionali, alle Associazioni provinciali, territoriali ed estere d'affiancare il marchio FIC a quelli aziendali di società che non abbiano con FIC regolari contratti per la concessione dello stesso e, in ogni caso, è loro inibito un utilizzo per fini commerciali e lucrativi.

86. L'utilizzo del marchio FIC da parte delle Unioni Regionali, delle Associazioni provinciali e delle Associazioni estere per la promozione o il patrocinio di propri eventi e/o iniziative, deve essere preventivamente autorizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Concessione del Marchio FIC alle Associazioni Estere

87. Il marchio delle Associazioni Estere è composto da due parti. Sulla parte superiore campeggia il logo FIC e sulla parte inferiore il nome e un baffetto con i colori della bandiera della Nazione a cui l'Associazione appartiene.

88. L'utilizzo del logo FIC all'interno del marchio delle Associazioni Estere è consentito nel momento in cui le predette Associazioni vengono ammesse a far parte dalla Federazione Italiana Cuochi ed è regolamentato da un'apposita Convenzione a titolo gratuito o a titolo oneroso stipulata tra la Federazione Italiana Cuochi e l'Associazione nel momento in cui viene ratificata l'adesione alla Federazione.